



**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati

dott.ssa	Caterina Passarelli	Presidente
dott.ssa	Rita Rigoni	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel./est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 26 L.F. n. 337/2019 V.G., proposto da:

A S.r.l., con sede in (VI), Via C.F.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Riccardo Canilli, Lara Meneghello e Lucia Loprieno di Venezia,
elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Venezia, San Marco 5547

reclamante

nei confronti di

B S.r.l. Unipersonale, con sede in (VI), Via C.F./P.I.,
in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristian Lorenzin, Laura Durello e
Ilaria Della Vedova, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Venezia
Mestre, Via Antonio Lazzari n. 5,

reclamata

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Vicenza il 30.4.2019 nel procedimento di
concordato preventivo promosso da

X - S.p.a.

I

1. Con decreto emesso il 30.4.2019 nell'ambito del procedimento ex art. 173
L.F., aperto a seguito della relazione del Commissario Giudiziale in data 5.4.2019, il
Tribunale di Vicenza, Sezione fallimentare, ha disposto: a) che siano poste al voto
entrambe le proposte di concordato (e, cioè, sia quella presentata dalla società
debitrice, **X S.p.a.**, come da ultimo modificata in data 29.3.2019, sia quella
concorrente presentata da **B S.r.l. unipersonale** in data 2.4.2019 e poi

ulteriormente modificata in data 16.4.2019); b) l'assegnazione ad ~~X~~ S.p.a. del termine del 3.5.2019 per la produzione in forma telematica dell'accordo quadro stipulato tra i propri soci e l'affittuaria A S.r.l.; c) differito al giorno 16.5.2019 la data dell'adunanza dei creditori avanti al G.D. e fissato per il giorno 30.5.2019 l'ulteriore udienza per la verifica di tutti gli adempimenti.

2. Con ricorso depositato in data 10.5.2019 e ritualmente notificato in forma telematica unitamente al decreto di fissazione d'udienza, A S.r.l. (affittuaria dell'azienda di proprietà della debitrice, ~~X~~ S.p.a.) ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. avverso il predetto decreto chiedendo: i) in via preliminare, la sospensione delle operazioni di voto, assumendo ricorrere gravi motivi; ii) nel merito, in via principale, essendo tuttora pendente il sub procedimento ex art. 173 L.F., la revoca del provvedimento reclamato nella parte in cui ha disposto la ammissione al voto dei creditori la proposta concorrente presentata da B S.r.l.

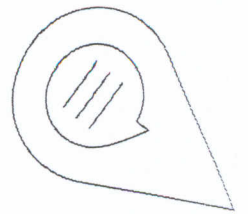
3. Nello specifico, a fondamento dell'impugnazione A S.r.l. - espone preliminarmente le ragioni legittimanti la proposizione del gravame, in applicazione analogica dell'art. 26 L.F., trattandosi, in ipotesi, di provvedimento ritenuto abnorme sotto il profilo del rito e del merito, che, pur non decidendo sulla revoca del concordato, né dichiarando il fallimento (di ~~X~~ S.p.a.), finisce per incidere direttamente nella propria sfera giuridica - ha dedotto i seguenti motivi:

3.1 al punto 2 ha censurato:

a) l'insussistenza delle condizioni per l'apertura del subprocedimento ex art. 173 L.F.: in particolare, non sarebbe chiara, neppure all'esito del deposito del decreto reclamato, quale sia la doglianza rivolta ad ~~X~~ S.p.a. che abbia giustificato l'apertura del sub-procedimento;

b) la abnormità dell'imposizione ad ~~X~~ S.p.a. di produrre - pena la esclusione dal voto della relativa proposta concordataria - l'Accordo quadro intervenuto tra i propri soci ed A S.r.l., trattandosi di richiesta mai prima avanzata (e quindi, di fatto, ritenuta superflua ai fini dell'ammissione alla Procedura) e relativa ad un contratto stipulato tra soggetti diversi da quelli direttamente coinvolti nel procedimento concordatario e mai personalmente in questo coinvolti, il che rende evidente la portata strumentale del procedimento di revoca ex art. 173 L.F.;

c) l'abnormità della ulteriore prescrizione imposta ad ~~X~~ S.p.a. (e solo a questa, non essendone stata formulata una analoga a B S.r.l.) di indicare subito, in via definitiva, pena l'esclusione dal voto, la "società che si renderà acquirente del relativo capitale sociale"; indicazione, peraltro, che sarebbe spettata all'affittuaria (B S.r.l.) e non già alla proponente (~~X~~ S.p.a.);



d) l'abnormità della fissazione per il giorno 30.5.2019 di una seconda udienza dopo quella fissata per l'espressione del voto il 16 maggio, non essendovene ragione, tanto più che l'intervallo è inferiore ai venti giorni previsti per la comunicazione delle ulteriori dichiarazioni di voto;

e) l'anomalia dell'iter procedimentale prescelto, essendo stata fissata l'adunanza dei creditori per l'espressione del voto prima ancora di assumere la decisione in merito alla revoca dell'ammissione della proposta concordataria di X S.p.a., in tal modo alterando la dinamica dei rapporti all'interno della Procedura di concordato in quanto, mentre la tempestiva revoca dell'ammissione della proposta concordataria di X S.p.a. avrebbe determinato la parallela inammissibilità della proposta concorrente di B S.r.l., l'eventuale votazione favorevole della proposta alternativa renderebbe comunque superflua la revoca;

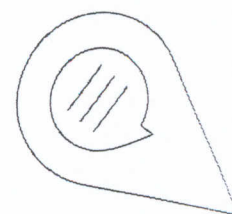
f) l'illegittimità dell'affermazione secondo cui la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari offerta da X S.p.a. sarebbe "assai risicata e, dunque, di incerta realizzazione", competendo, in realtà, solo ai creditori chirografari, e non anche al giudice di merito, valutare la convenienza e la fattibilità economica del concordato preventivo oggetto della relazione del professionista attestatore;

3.2 al punto 3 ha censurato:

a) in via preliminare, l'omessa adozione da parte del Tribunale di una pronuncia espressa in punto di ammissibilità della proposta concorrente, di cui sarebbe stata disposta l'ammissione in via solo incidentale e, quindi, senza una esplicita, formale, presa di posizione ed una corrispondente statuizione nella parte dispositiva del provvedimento;

b) nel merito, l'avvenuta ammissione al voto della proposta concorrente di B S.r.l., che non avrebbe, invece, potuto esserlo, considerato che, prima ancora della sua presentazione (avvenuta il 2 aprile 2019), X S.p.a., il 29 marzo 2019, aveva provveduto ad implementare la propria proposta, innalzando dal 26,50 al 30,06 per cento la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, risultando così superata la soglia prevista dal quinto comma dell'art. 163 L.F. che preclude la possibilità, per qualsiasi creditore qualificato ai sensi del quarto comma, di presentare una proposta concorrente e considerato altresì che nessuna verifica era stata effettuata in merito alla legittimazione di B quale cessionaria di crediti verso X S.p.a. per un ammontare pari almeno al 10% del totale di questi;

c) sempre in tale contesto ha poi contestato l'omessa adozione di una pronuncia espressa in punto di ammissibilità della proposta concorrente, di cui è stata



disposta l'ammissione in via incidentale e senza un'essa statuizione nella parte dispositiva del provvedimento;

3.3 al punto 4, infine, ha lamentato l'inadeguatezza della proposta concorrente di **B** S.r.l., sulla quale il Tribunale non avrebbe operato una analitica disamina e quindi preso posizione, omettendo di considerare che la proposta di questa non teneva conto della necessità di rimborsare all'affittuaria **A** S.r.l. i costi e le spese da quest'ultima sostenuti nel corso dell'affitto d'azienda; importi che le dovrebbero invece essere riconosciuti laddove fosse la proposta di **B** a risultare vincitrice all'esito delle votazioni. Si tratta, nella prospettiva della reclamante, di un fatto rilevante in quanto immediatamente incidente sulla percentuale di soddisfazione offerta da **B** S.r.l. ai creditori concorsuali.

4. Si è costituita nel presente procedimento di reclamo **B** S.r.l. contro-deducendo in merito ai singoli profili censurati da **A** S.r.l. e chiedendo quindi il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento del Tribunale.

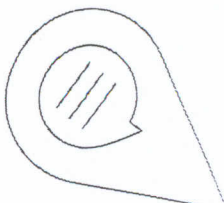
5. All'udienza sopra indicata i procuratori delle parti, dato atto della formale chiusura nelle more del procedimento ex art. 173 L.F., si sono riportate ai rispettivi atti e la Corte ha riservato la decisione.

II

1. Ritiene preliminarmente il collegio che il reclamo proposto da **A** S.r.l. sia ammissibile e, quindi, esaminabile. Al riguardo si osserva quanto segue.

1.1 Con il decreto di cui si tratta - adottato in via interinale il 30.4.2019 nell'ambito del sub-procedimento aperto ex art. 173 L.F. per la revoca dell'ammissione della proposta concordataria di **X** S.p.a. - il Tribunale non ha definito, neppure implicitamente, il sub-procedimento - che è stato chiuso solamente in seguito con il decreto datato 30.5.2019, depositato il 20.6.2019, col quale, premesso che nelle more erano venuti meno i profili di rilevanza ex art. 173 L.F., essendo stato prodotto l'accordo quadro in forma integrale ed indicato il soggetto che si farà carico degli oneri concordatari, rendendosi così trasparente la proposta concordataria e possibile il confronto tra le due proposte ammesse al voto dei creditori, è stato dichiarato "non luogo a provvedere" - ma si è limitato a dare disposizioni di contenuto ordinatorio, consistite: a) nell'ammissione al voto dei creditori di entrambe le proposte concorrenti; b) nell'imposizione della produzione dell'accordo quadro stipulato tra i soci di **X** S.p.a. e **A** S.r.l.; c) nella fissazione di una nuova udienza per l'adunanza dei creditori e di una ulteriore udienza definita di verifica degli adempimenti.

1.2 Ora, pur non rientrando in alcuno dei provvedimenti tipicamente previsti come di competenza del Tribunale nell'ambito della procedura di concordato preventivo



(cfr. artt. 162, comma 2; 163, comma 1; 169bis, comma 1; 173; 179, comma 1; 181; 182bis, comma 5; 183 L.F., variamente previsti come reclamabili o non reclamabili) e pur non essendo in tale procedura affermabile un principio di generale reclamabilità dei decreti adottati dal Tribunale (diversamente da quanto invece previsto dall'art. 26 L.F. per il caso del fallimento e non essendo alternativamente invocabili, come pure sostenuto in dottrina, le previsioni di cui agli artt. 739 c.p.c. e 131 L.F.: v. Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 9998 del 2014, secondo cui: "(omissis) In proposito, i dati offerti dalla legge fallimentare non sono univoci poiché, nelle varie fattispecie in cui la procedura di concordato si conclude negativamente, mentre l'art. 162, qualifica espressamente come non reclamabile il decreto che dichiara inammissibile la proposta di concordato, l'art. 173, applicabile nella specie, tace sul punto; l'art. 179, primo comma, richiama l'art. 162, con conseguente non reclamabilità del decreto emesso a seguito della mancata approvazione del concordato da parte dei creditori; l'art. 183 prevede la reclamabilità del decreto che conclude il giudizio di omologazione e lo stesso deve dirsi per il già citato art. 131, nel caso di diniego dell'omologazione. In tale situazione si deve concludere che la reclamabilità è prevista soltanto all'esito del giudizio di omologazione, e non nel caso in cui il procedimento si interrompa al suo inizio o nel suo corso. Invero, la scelta del legislatore, in situazioni nelle quali la riproponibilità del concordato non è necessariamente esclusa (se non viene dichiarato il fallimento), trova la sua spiegazione nel fatto che, giunti al termine della procedura, la riproposizione della domanda è stata ritenuta particolarmente gravosa in termini di celerità ed economia processuali, comportando il sacrificio delle rilevanti attività poste in essere sino a quel momento. Non altrettanto può dirsi nel caso previsto dall'art. 173 che, almeno normalmente, trova applicazione in una fase intermedia tra l'ammissione del concordato e la votazione dei creditori"), va comunque tenuto conto che tale decreto – ancorché, appunto, non facilmente collocabile nella scansione procedimentale normativamente prevista – ha un contenuto direttamente incidente sulle posizioni giuridiche derivanti dall'ammissione al concordato, di talché deve essere riconosciuta agli interessati la facoltà di proporre reclamo a tutela di dette posizioni.

1.3 Quanto all'astratta legittimazione alla proposizione del reclamo, ☒ S.r.l. – soggetto, come detto, diverso e distinto da ☐ S.p.a., originaria proponente il concordato – può ritenersi a ciò legittimata ai sensi dell'art. 26, comma 2, ultima ipotesi, L.F., in quanto rientrante nel novero dei soggetti dotati di un interesse qualificato all'adozione di un provvedimento diverso da quella reclamato e segnatamente, nella fattispecie, all'adozione di un provvedimento che preveda la "non ammissione" della proposta concorrente, atteso che l'ammissione al voto anche di questa, e la sua eventuale "vittoria", finirebbero con il determinare effetti

pregiudizievoli di lunga durata, verosimilmente irreversibili, sulle proprie aspettative in relazione alla riuscita del piano concordatario e, quindi, in particolare, al passaggio a sé della proprietà di X S.p.a.

2. Ciò posto, quanto ai motivi di reclamo si osserva:

2.1 sub 2 del reclamo:

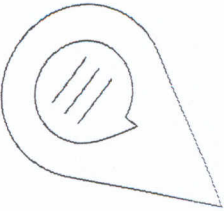
i) le censure sopra sintetizzate dedotte al punto 2, sub a), b), c) ed e) del reclamo, risultano superate: in fatto, dalla avvenuta spontanea ottemperanza di X S.p.a. alle sollecitazioni provenienti dal Tribunale (punti a) e b)) e, in diritto, dalla sopravvenuta chiusura del subprocedimento ex art. 173 L.F. con statuizione di non luogo a provvedere e pertanto senza che sia stata disposta la revoca dell'ammissione della proposta concordataria avanzata da X S.p.a.;

ii) la censura di cui al punto 2 - d) [*"abnormità della fissazione per il giorno 30.5.2019 di una seconda udienza dopo quella fissata per l'espressione del voto il 16 maggio, non essendovene ragione, tanto più che l'intervallo è inferiore ai venti giorni previsti per la comunicazione delle ulteriori dichiarazioni di voto"*] risulta del tutto irrilevante, nessuna disposizione precludendo la possibilità di fissazione di più udienze e nessun pregiudizio concreto essendo stato neppure dedotto dalla società reclamante;

iii) la censura di cui al punto 2 - f), infine, attiene ai limiti preclusivi previsti dal quinto comma dell'art. 163 L.F. e, quindi, ad un profilo prettamente normativo, la cui valutazione spetta certamente al giudice e non anche ai creditori. Di ciò si tratterà peraltro ulteriormente al punto che segue.

2.2 Sub. 3 del reclamo.

i) Il motivo attinente alla mancata adozione di una pronuncia espressa in tema di ammissibilità della proposta concorrente di B S.r.l. è infondato. Nel corpo del provvedimento (segnatamente alla pag. 4, secondo paragrafo) la relativa questione è stata, infatti, esaminata, e quindi risolta in termini positivi, affermandosi espressamente che: *"la proposta concorrente debba reputarsi ammissibile, dato che l'originaria proposta della X S.p.a. (dep. 14.12.2018) prevedeva il soddisfacimento dei creditori per il 26,5% e che la percentuale è stata innalzata al 30,06% solo in data 29.3.2019 (dopo tre mesi e mezzo), al chiaro scopo di precludere l'ingresso della proposta concorrente (dep. 2.4.2019), di cui evidentemente la X S.p.a. spa aveva avuto notizia, visto che la B stava acquistando i crediti necessari per acquisire la legittimazione a proporsi come concorrente nel concordato e non essendo giusto poter far valere la barriera all'ingresso dei terzi, costituita dal 30% offerto ai creditori (peraltro qui assai risicato e, dunque, di incerta realizzazione) solo ove occorra ed in funzione del comportamento di coloro che aspirano a*

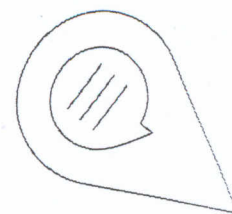


diventare concorrenti, i quali impegnano notevoli mezzi finanziari ed altre risorse in questa attività, dovendo poter confidare sulla stabilità delle condizioni iniziali per poter partecipare alla competizione; insomma: le condizioni di partenza del gioco non possono cambiarsi in corso d'opera a scapito dei creditori, che pure hanno il diritto di votare su proposte concorrenti migliorative, tenuto conto che a loro è destinato in fin dei conti il patrimonio della società insolvente e che la legge consente ai soci di conservare il controllo sulla società solo a condizione di essere trasparenti e leali nei confronti del ceto creditorio; trasparenza e lealtà che verrebbero meno se si consentisse di sbarrare la strada alle proposte concorrenti "ad libitum" e nella sola misura ritenuta utile ai soci (nella specie: elevando la percentuale al mero minimo impeditivo di legge)". Tale essendo il contenuto della motivazione, appare evidente come non vi sia alcun apprezzabile difetto di statuizione, che risulta espressa in termini chiari e perfettamente intelligibili, nessun rilievo potendo, per contro, assegnarsi alla circostanza che nel dispositivo del decreto non sia stata ripetuta la decisione in termini formali.

ii) Parimenti infondato è il motivo attinente all'omessa statuizione in punto di inammissibilità della proposta concorrente di **B S.r.l.**, inammissibilità che ad avviso della società reclamante avrebbe dovuto invece essere affermata de plano sulla sola base del fatto che nel momento in cui la proposta concorrente era stata depositata (il 2 aprile 2019), **X S.p.a.** aveva già provveduto (il 29 marzo 2019) ad implementare la propria proposta originaria innalzando la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario al di sopra del livello soglia previsto dal quinto comma dell'art. 163 L.F. e cioè al di sopra del 30%, vertendosi nella fattispecie in un caso di concordato in continuità (indiretta). Nello specifico, la reclamante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel prendere a parametro di riferimento la proposta iniziale di **X S.p.a.** e questo perché detta proposta non esisteva più nella sua versione originaria essendo già stata correttamente e tempestivamente modificata mediante incremento dell'offerta di pagamento ai creditori chirografari, sicché, in base al dato testuale della disposizione di riferimento (appunto il quinto comma dell'art. 163 L.F.) non poteva sorgere alcun dubbio in merito al fatto che nel momento in cui **B** aveva presentato la propria proposta concorrente sussisteva una preclusione normativa che ne impediva in ogni caso l'esame.

Le critiche non colgono nel segno per le seguenti ragioni.

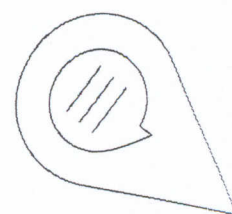
§ L'art. 163 / rubricato, a seguito della modifica dettata dall'art. del D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6.8.2015, n. 132: "Ammissione alla procedura (di concordato preventivo) e proposte concorrenti" -



dopo aver previsto la possibilità per "uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a)" di "presentare una proposta concorrente di concordato preventivo ed il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori", precisando che "Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo" e che "La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano", dispone che "Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione".

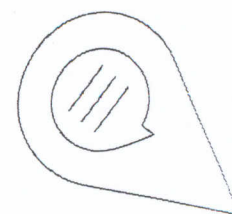
§ Ritiene il collegio che la proposta e l'attestazione del professionista a cui la disposizione fa riferimento non possano che essere, rispettivamente, la proposta iniziale del proponente e la corrispondente attestazione, non rilevando a questo particolare fine (e cioè precludere ad altri soggetti economici qualificati nei termini di cui al ricordato quarto comma di poter presentare una proposta concorrente, esaminabile e quindi votabile) la possibilità, prevista in via generale dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 172 L.F. per tutti coloro che hanno presentato una proposta di concordato, di modificarla fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.

In questo senso depone innanzitutto la collocazione sistematica della norma, che è posta, non a caso, all'interno dell'articolo (il 163) che regola la fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo, prevedendo, nei commi da 1 a 3, la disciplina della proposta c.d. originaria (quella, cioè, presentata dalla società debitrice con le caratteristiche descritte nel precedente art. 161) e nei commi da 4 a 7 (introdotti dall'art. 4 del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla



legge n. 132/2015), quella delle proposte concorrenti, disponendosi peraltro al riguardo - con previsione di favore avente chiara portata derogatoria della loro generale presentabilità nei termini previsti - che laddove il debitore connoti all'origine la propria proposta in termini particolarmente qualificati sotto il profilo della soddisfazione dei creditori chirografari, assicurando (e quindi garantendo) loro una percentuale di soddisfazione significativa (pari al 30% nel concordato in continuità, laddove per tale tipologia di concordato non ne è prevista alcuna ai soli fini della ammissibilità, non applicandosi il quarto comma dell'art. 160), allora (e solo allora) potrà pretendere che la proposta concorrente venga esclusa.

Deve poi considerarsi che trattandosi di una (residua) norma di favore per l'imprenditore proponente nell'ambito di una riforma (quella appunto, contenuta nel D.L. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2015) finalizzata a - richiamando le parole contenute nella Relazione accompagnatoria della legge di conversione - "(omissis) consentire ai creditori di sottoporre proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori, che potranno quindi scegliere la proposta che meglio tuteli i loro interessi", con la precisazione che "Anche in questo caso, come per il precedente articolo, le finalità sono quelle di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore" al fine del perseguimento di "due importanti obiettivi: a) offrire ai creditori strumenti per impedire che il debitore presenti proposte che non rispecchiano il reale valore dell'azienda (appropriandosi, così, integralmente del surplus di ristrutturazione, ossia del maggiore valore creato dalla riorganizzazione rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare), anche quando ai creditori non sia offerta l'integrale soddisfazione dei loro crediti, benché riscadenzati; b) creare i presupposti per la nascita, anche in Italia, di un mercato dei distressed debt, già da tempo sviluppatosi in altri Paesi (tra cui, in particolare, gli Stati Uniti d'America) in modo da consentirne un significativo smobilizzo. Eventuali investitori interessati a compiere un'operazione di acquisto e risanamento di un'impresa in concordato, per poter presentare una proposta alternativa, dovrebbero infatti acquistare crediti nei confronti dell'impresa in concordato per un valore pari almeno al 10 per cento dell'indebitamento di quest'ultima. Se poi l'investitore volesse assicurarsi il successo della propria proposta la percentuale di crediti che dovrebbe essere acquistata sarebbe molto maggiore", alla stessa non può che darsi un'interpretazione restrittiva e cioè un'interpretazione che restringa



alla sola fase della presentazione della proposta e del piano la possibilità di "stoppare" l'inserimento di creditori qualificati che mirino a sostituirsi all'imprenditore nella gestione della crisi espropriando il suo patrimonio.

Si tratta di un'interpretazione che rimane comunque rispettosa del dettato costituzionale, risultando escluso, per come è stato costruito il meccanismo delle proposte concorrenti, il contrasto con l'art. 42 della Costituzione (il quale prevede che la proprietà possa essere espropriata per motivi di interesse generale e previo indennizzo che, come si può facilmente intuire, non è presente nel caso in esame). Se, infatti, il debitore, nella domanda di concordato, non riuscisse a garantire il pagamento dei chirografari neppure nelle misure minime previste, metterebbe in evidenza come lo stato in cui si trova l'impresa sia più assimilabile ad una situazione d'insolvenza, che di crisi, ma a questo punto, in base alle indicazioni contenute nella Relazione accompagnatoria della legge di conversione, il patrimonio del debitore *"deve ritenersi integralmente sottoposto a un vincolo di soddisfazione dei creditori"* risultando deteriore, e quindi irrilevante, l'aspirazione dell'imprenditore di mantenere in ogni caso la proprietà ed il controllo della propria impresa.

L'interpretazione che limita la possibilità di presentare proposte concorrenti al solo caso in cui la domanda originaria risulti adeguatamente "vestita" dalla garanzia del pagamento della riferita quota qualificata dei crediti chirografari, risulta, d'altro canto, l'unica conforme alla richiamata ratio dell'istituto e all'economia del procedimento. Se, infatti, la finalità della previsione di proposte concorrenti è quella di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione di questi una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore e se in tale prospettiva finalistica il legislatore ha previsto una dettagliata scansione procedimentale che vede l'intervento a più riprese del Commissario giudiziale (artt. 165, comma 3; 172, comma 2, L.F.) ed un dibattito finale in relazione a tutte le proposte comunque presentate concentrato nell'udienza di discussione di cui all'art. 175 (art. 175, comma 3, L.F.), appare del tutto illogico, e comunque non rispondente ad un interesse del debitore proponente da valutarsi come in ogni caso prevalente sugli ulteriori interessi coinvolti nella procedura, che l'imprenditore proponente possa (eventualmente anche in limine e cioè al quindicesimo giorno prima dell'adunanza) presentare una modifica della propria proposta (sia questa quella originaria, che quella eventualmente già in precedenza

modificata) in misura tale da superare il livello soglia di cui al quinto comma dell'art. 163 L.F. con gli effetti in questo previsti.

§ Concludendo sul punto, la disciplina delle proposte concorrenti va intesa, in relazione al profilo qui in esame, nel senso che l'imprenditore debitore può decidere di mettersi al riparo dalla potenziale concorrenza dei propri creditori qualificati (dalla titolarità del 10% dei debiti complessivamente gravanti sull'impresa proponente) offrendo, nella proposta depositata con il ricorso introduttivo, la garanzia di pagare i creditori chirografari nella misura indicata (40% in ipotesi di concordato liquidatorio e 30% in ipotesi di concordato in continuità, così come definito dall'art. 186bis L.F.). Laddove ciò non faccia, il concordato (nella fattispecie in esame in continuità indiretta) risulterà comunque astrattamente ammissibile - atteso che il mancato raggiungimento di queste percentuali non impedisce in alcun modo l'approvazione del concordato, ma comporta solo il pericolo per il debitore di perdere il controllo sulla gestione della procedura a causa della presentazione di proposte concorrenti - ma non potrà con successive modifiche implementative della proposta originaria rendere inammissibile la presentazione di proposte concorrenti, ovvero improcedibili le proposte eventualmente già presentate nelle more.

iii) Quanto, infine, al profilo di censura relativo all'omesso esame da parte del Tribunale della legittimazione di B ai sensi del quarto comma dell'art. 163 L.F., anche questo è infondato, risultando acquisito agli atti del procedimento il dato della titolarità in capo alla predetta - alla data di presentazione della proposta concorrente - di un ammontare di crediti verso X S.p.a. superiore al 10% (v. la precisazione del credito inviata da Italy S.p.a. al Commissario Giudiziale in data 12.3.2019 per conto di S.p.a. [doc. 3 allegato alla memoria difensiva di B S.r.l.], regolarmente notificata dalla cessionaria alla ceduta a mezzo posta elettronica certificata in data 26.3.2019, nonché al Commissario Giudiziale per le opportune annotazioni, in conformità a quanto previsto dal codice civile).

2.3 Sub 4 del reclamo.

Anche l'ultimo motivo di reclamo è infondato, non incidendo la valutazione dei costi dichiaratamente sopportati dall'affittuaria A S.r.l. sulla ammissibilità della proposta concorrente di B S.r.l. e, quindi, sull'ammissione al voto di quest'ultima.

Si tratta in ogni caso di un profilo che ha trovato una puntuale risposta da parte di B nel paragrafo 1 della nota integrativa datata 9.5.2019 (doc. 10 del fascicolo

della reclamata) con l'assicurazione (illustrata alle pag. 8 e 9) dell'invarianza della percentuale offerta ai creditori chirografari nella misura del 37%.

3. In sintesi, il reclamo è infondato ed il provvedimento reclamato del 30.4.2019 va pertanto confermato, sia pure con le precisazioni sopra esposte.

III

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Stante il rigetto integrale dell'impugnazione, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quer, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta il reclamo per le ragioni di cui in motivazione;
- b) condanna A S.r.l. a rimborsare a B s.r.l. le spese di lite, che liquida in € 3.983,00, oltre accessori di legge;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quer, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il raddoppio del contributo unificato.

In Venezia, nella camera di consiglio del 18 luglio 2019

Il Presidente

dott.ssa Caterina Passarelli

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

13 SET. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

di Sante SANTO